

 <p>Camera di Commercio Vicenza</p>  <p>LABORATORIO METALLI PREZIOSI</p>  <p><b>made in Vicenza</b> AGENZIA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA</p>	<p><b>CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA SCHEMA DI REGOLAMENTO D.Lgs. 251/99 art.19</b></p>	<p>Rev.3 del 01.01.2020</p>
---	--	-----------------------------

## SCOPO

1. Prescrizioni generali
2. Richiesta di Certificazione Aggiuntiva
3. Verifica iniziale
4. Emissione del Certificato
5. Registrazione della Certificazione
6. Uso del logo del Laboratorio
7. Verifiche periodiche
8. Annullamento della Certificazione
9. Richiesta di rinnovo della Certificazione a seguito di sospensione
10. Modifiche alla Certificazione
11. Riservatezza
12. Reclami e contenziosi
13. Obblighi dell'Azienda
14. Tariffe e pagamenti

 <p>Camera di Commercio Vicenza</p>  <p>LABORATORIO METALLI PREZIOSI</p>  <p>made in Vicenza AGENZIA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA</p>	<p><b>CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA SCHEMA DI REGOLAMENTO D.Lgs. 251/99 art.19</b></p>	<p>Rev.3 del 01.01.2020</p>
--	--	-----------------------------

## SCOPO

Scopo del presente Regolamento è definire i criteri e le modalità di erogazione, da parte del Laboratorio abilitato ai sensi dell'art.18, della Certificazione Aggiuntiva al fine di garantire la conformità dei prodotti alle disposizioni del D.Lgs.251/99 e del Regolamento di applicazione n°150 del 30 maggio 2002.

### 1 Prescrizioni generali

**1.1** Le presenti prescrizioni tecniche afferiscono le regole concernenti le attività di certificazione aggiuntiva, al rilascio e al mantenimento del certificato.

**1.2** Il regolamento consente l'accesso al servizio di certificazione a qualsiasi Azienda di produzione che si impegni contrattualmente ad osservare le prescrizioni fissate dal regolamento stesso. L'applicazione avviene in maniera imparziale e senza discriminazione alcuna nei confronti delle Aziende che richiedono in via facoltativa la Certificazione Aggiuntiva e si impegnano conseguentemente a collaborare a tutte le attività di verifica, garantendo l'accesso a tutte le aree aziendali, alle informazioni e al personale, alle attività periodiche di prelievo e successiva verifica di conformità dei prodotti pronti per la vendita.

### 2 Richiesta di Certificazione Aggiuntiva

Una volta formalizzata la richiesta di certificazione da parte dell'Azienda richiedente il Laboratorio invia la conferma che, unitamente al presente regolamento, definiscono e ufficializzano le condizioni contrattuali, dando avvio all'iter di certificazione.

### 3 Verifica iniziale

**3.1** Prima della verifica iniziale il Laboratorio effettua una visita preliminare al fine di acquisire tutte le informazioni relative ai processi e prodotti oggetto della richiesta di certificazione. Acquisiti tutti gli elementi necessari segue la successiva fase di prelievo, eseguita utilizzando la tabella prevista all'allegato II e di verifica della conformità dei prodotti secondo le metodologie previste all'allegato X del D.P.R. n°150 del 30 maggio 2002.

**3.2** Gli esiti delle verifiche e dei rapporti di prova emessi dal Laboratorio saranno consegnati all'Azienda che avrà cura di conservarli per tutto il periodo di validità del Certificato.

**3.3** La mancata conformità dei prodotti esaminati alle disposizioni del disposto legislativo comportano l'interruzione dell'iter di certificazione e la necessità di ripetere integralmente la verifica iniziale dopo almeno sei mesi.

### 4 Emissione del Certificato.

 <p>Camera di Commercio Vicenza</p>  <p>LABORATORIO METALLI PREZIOSI</p>  <p>made in Vicenza AGENZIA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA</p>	<p><b>CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA SCHEMA DI REGOLAMENTO D.Lgs. 251/99 art.19</b></p>	<p>Rev.3 del 01.01.2020</p>
--	--	-----------------------------

**4.1** Terminato l'iter di verifica, normalmente della durata di un anno, non inferiore al ciclo di tre verifiche, l'Azienda ricevendo il Certificato ha la facoltà di utilizzo del logo del Laboratorio secondo le modalità definite al successivo punto 6.

**4.2** Il Certificato ha validità un anno dal rilascio a meno che dalle successive verifiche emergano delle non conformità alle prescrizioni di riferimento.

**4.3** Il mantenimento del Certificato e il suo uso è condizionato al rispetto dei requisiti previsti dalla Legislazione vigente e dai criteri e dalle modalità stabilite dal presente Regolamento nonché alle prescrizioni previste al punto 6 ( Uso del Logo del Laboratorio).

## **5 Registrazione della Certificazione.**

**5.1** I dati dell'Azienda in Certificazione Aggiuntiva sono riportati nel Registro Nazionale Assegnatari Marchi, disponibili e visibili al pubblico, nonché aggiornati sistematicamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio.

**5.2** Il Laboratorio che rilascia la Certificazione Aggiuntiva si impegna a trasmettere periodicamente, almeno ogni anno, l'elenco aggiornato delle Aziende certificate alle competenti Camere di Commercio.

## **6 Uso del certificato e del Logo del Laboratorio**

**6.1** L' Azienda certificata può far riferimento alla certificazione ottenuta nei propri documenti commerciali, nella carta intestata, negli imballi e in genere in tutti i documenti aziendali. In ogni caso l'uso del certificato e/o del logo concesso dal Laboratorio deve essere tale da risultare chiaramente che la certificazione riguarda solo il prodotto e/o la tipologia di prodotti oggetto della Certificazione Aggiuntiva.

**6.2** L'Azienda si impegna inoltre a non utilizzare il certificato e il relativo Marchio/Logo in modo ingannevole e in ogni caso in maniera difforme dallo scopo della certificazione. In caso contrario il Laboratorio si riserva di intraprendere opportune azioni per far fronte ad usi scorretti o riferimenti ingannevoli della certificazione e/o all'uso del marchio/logo concesso dal Laboratorio.

**6.3** L' Azienda si impegna inoltre a cessare di fare riferimento al certificato e al marchio/logo dopo l'eventuale scadenza, o l'annullamento della Certificazione Aggiuntiva e in ogni caso a seguito di notifica da parte del Laboratorio della decadenza dei requisiti previsti.

Tale notifica sarà inoltrata con raccomandata A/R all'Azienda e per conoscenza alla rispettiva Camera di Commercio competente per territorio per la relativa cancellazione dall'apposito Registro Nazionale Assegnatari Marchi.

## **7 Verifiche periodiche**

**7.1** Il Laboratorio si impegna ad effettuare verifiche periodiche in accordo a quanto contrattualmente concordato, e comunque almeno tre volte l'anno, in maniera tale da assicurare il rispetto dei requisiti concordati e alla verifica e al rispetto dei requisiti di conformità dei prodotti alla Legislazione vigente.

 <p>Camera di Commercio Vicenza</p>  <p>LABORATORIO METALLI PREZIOSI</p>  <p>made in Vicenza AGENZIA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA</p>	<p><b>CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA SCHEMA DI REGOLAMENTO D.Lgs. 251/99 art.19</b></p>	<p>Rev.3 del 01.01.2020</p>
--	--	-----------------------------

**7.2** Completata la verifica e i relativi accertamenti analitici il Laboratorio rilascerà all’Azienda rapporto dell’avvenuta Verifica nonché copia dei relativi Rapporti di Prova che l’Azienda avrà cura di conservare per almeno cinque anni (art.54).

## **8 Annullamento della certificazione**

L’annullamento della certificazione può avvenire a seguito di notifica del Laboratorio, come definito al punto 3.6, o attraverso rinuncia scritta da parte dell’Azienda almeno tre mesi prima della scadenza dell’annualità della Certificazione.

## **9 Richiesta di rinnovo della certificazione a seguito di ritiro**

In caso di ritiro della Certificazione, l’Azienda può ripresentare la richiesta non prima dei sei mesi dalla data della notifica (art. 54 comma 3).

In tal caso il Laboratorio, a seguito dell’accettazione dell’incarico, comunicherà il riavvio dell’iter che seguirà le stesse procedure e modalità della prima certificazione che avrà la durata di un anno.

## **10 Modifiche alla Certificazione**

**10.1** L’Azienda certificata si impegna a comunicare preventivamente e per iscritto al Laboratorio qualsiasi modifica sostanziale intenda apportare al proprio processo/prodotto oggetti di certificazione e/o di eventuali cambiamenti che possano influenzare la conformità dei prodotti ai requisiti.

**10.2** Il Laboratorio dovrà valutare le modifiche proposte ed eventualmente effettuare una visita suppletiva per verificare le modifiche apportate conseguentemente variare il piano di campionamento.

**10.3** La mancata notifica da parte dell’Azienda può comportare provvedimenti di ritiro della certificazione.

## **11 Riservatezza**

Tutte i dati e le informazioni dei quali Il Laboratorio verrà a conoscenza o fornirà nel corso delle attività di certificazione saranno trattate in maniera strettamente riservata e confidenziale, salvo quanto diversamente autorizzato da parte dell’ Azienda interessata.

## **12 Reclami e contenziosi**

Qualora risultasse necessario, eventuali controversie derivanti da insoddisfazione di una delle due parti verranno risolte secondo il "Regolamento Arbitrale Nazionale" della Camera Arbitrale della Camera di Commercio I.A.A. competente per territorio in accordo alla "clausola compromissoria per arbitrato irrituale".

## **13 Obblighi dell’Azienda**

 <p>Camera di Commercio Vicenza</p>  <p>LABORATORIO METALLI PREZIOSI</p>  <p>madeinVicenza AGENZIA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA</p>	<p><b>CERTIFICAZIONE AGGIUNTIVA SCHEMA DI REGOLAMENTO D.Lgs. 251/99 art.19</b></p>	<p>Rev.3 del 01.01.2020</p>
--	--	-----------------------------

L'Azienda dovrà assicurare la disponibilità di tutti i processi di produzione, del prelievo dei prodotti oggetto della Certificazione, nonché dell'accesso, senza preavviso, ai locali aziendali del personale tecnico del Laboratorio per l'espletamento delle attività inerenti la Certificazione.

## **14 Tariffe e pagamenti**

**14.1** Le tariffe relative al canone annuale comprendono: l'uso del logo/marchio del Laboratorio, comprensivo di tutte le fasi del programma relative alla verifica iniziale e alle verifiche periodiche (almeno tre verifiche annuali), il prelievo dei campioni e l'emissione della Certificazione Aggiuntiva a conclusione dell'iter di verifica.

Sono esclusi i costi di trasferta del personale tecnico addetto al prelievo dei campioni (se al di fuori del territorio comunale) e i costi delle analisi necessarie per la verifica della conformità dei prodotti.

**14.2** Oneri addizionali verranno addebitati per quelle attività che non fossero comprese nell'offerta concordata nonché per le attività di verifica suppletive escluse dal programma iniziale concordato a seguito della verifica iniziale.

**14.3** Salvo quanto diversamente indicato, tutte le tariffe non comprendono le spese di viaggio e soggiorno. Inoltre, tutte le tariffe e i costi addizionali non comprendono l'IVA od altre imposte applicabili.

**14.4** Al momento della presentazione della richiesta di Certificazione Aggiuntiva da parte dell'Azienda, il Laboratorio emetterà la fatture relativa al canone annuale. I costi delle analisi e le eventuali attività addizionali e/o successive alla certificazione verranno emesse al completamento delle attività stesse. Se non diversamente definito nell'offerta, le condizioni di pagamento sono da intendersi a 30 giorni dalla data di emissione della fattura, indipendentemente dall'esito del processo di certificazione.

**14.5** L'uso del Certificato, in tutte le sue forme, da parte dell'Azienda, è subordinato al puntuale pagamento delle fatture. In aggiunta alle azioni previste dal presente regolamento, il Laboratorio si riserva il diritto di sospendere o di interrompere le attività e/o di ritirare il certificato in caso di mancato pagamento delle fatture emesse.

**14.6** Per il ritardato pagamento delle fatture, il Laboratorio si riserva la facoltà di addebitare un interesse annuo pari al tasso di sconto incrementato del 2%, calcolato dalla data di emissione della fattura al momento dell'effettivo pagamento. Sono a carico dell'Azienda tutti i costi relativi al recupero del credito, comprese le eventuali spese legali.